RINNOVO DELLE CONVENZIONI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO INCARICATI DELLA DISTRIBUZIONE DEI VALORI BOLLATI AI RIVENDITORI SECONDARI

Art. 10 (Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie)

Il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, sub-agenzie, ecc.) nonche' di Istituiti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato A alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze ed il Monte dei Paschi di Siena, assumendo in pieno ogni responsabilita' al riguardo. Qualora il Monte dei Paschi di Siena intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato A alla presente convenzione, dovra' ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze, Direzione Generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, salvo a tener conto della variazione del costo del servizio. Il Monte dei Paschi di Siena si obbliga a tener presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato A una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari. Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione il Monte dei Paschi di Siena deve comunicare al Ministero delle finanze - Direzione Generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente. E' in facolta' del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi di valori per ogni specie e taglio che devono costituire le dette dotazioni e quale parte di essi deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non puo' essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 1950, cambiato prima di entrare in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Rinnovo delle convenzioni con gli Istituti di credito incaricati della distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari

Estremi	Legge 16 dicembre 1950, n. 1022
Partizione	Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/rinnovo-delle-convenzioni-con-gli-istituti-di-credito-incaricati/proroga-convenzione-distribuzione-valori-bollati-rivenditori-art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it